

Attività di Acconciatore

Domanda:

Durante un sopralluogo presso un esercizio di parrucchiere, la Polizia Locale ha rilevato la presenza di un soggetto, qualificatosi collaboratore dell'impresa familiare, che prestava la propria opera senza essere tuttavia in possesso del requisito professionale previsto dalla legge. Gli accertatori hanno proceduto a contestargli la violazione consistente nell'esercizio dell'attività in difetto del titolo professionale riconosciuto. Scaduti i termini per il pagamento della sanzione in misura ridotta, l'Ufficio intende procedere all'emissione dell'ordinanza ingiunzione. Si chiede se la procedura seguita sia corretta.

Risposta:

L'esercizio dell'attività di acconciatore è disciplinata dalla Legge 14.02.1963 n. 161 recante "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini", nonché dalla più recente Legge 17.08.2005 n. 174 recante "Disciplina dell'attività di acconciatore".

In base alle norme previste dalle due leggi citate, l'esercizio dell'attività di parrucchiere, oggi acconciatore, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione comunale, previa verifica dei requisiti professionali dell'interessato, nonché dei requisiti urbanistici ed igienico sanitari dei locali ove svolta l'attività.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge 31.01.2007 n. 7, convertito con la Legge 2.04.2007 n. 40, l'autorizzazione amministrativa è stata sostituita da una Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.), di cui all'articolo 19 della Legge 7.08.1990 n. 241, con la quale l'interessato deve autocertificare il possesso dei requisiti professionali e dei requisiti urbanistici ed igienico sanitari dei locali, requisiti fatti espressamente salvi dal comma 2 dell'articolo 10 D.L. 7/2007.

Le norme di cui alle Leggi 161/1963 e 174/2005, disciplinano i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di acconciatore, nonché prevedono alcune disposizioni circa i soggetti che tali requisiti devono possedere, a seconda della forma giuridica prescelta per l'esercizio dell'attività, ovvero a seconda che l'attività sia esercitata da impresa individuale o da una società, nonché a seconda che l'attività sia condotta in forma artigiana o meno.

Si precisa innanzitutto che il discrimine tra impresa artigiana e non artigiana non è costituito dalla forma giuridica del soggetto svolgente l'attività, poiché anche un'impresa artigiana può essere costituita in forma societaria, sempre che la maggioranza dei soci svolga personalmente il proprio lavoro nel ciclo produttivo. Nel caso di società costituita da due soli soci, almeno uno deve prestare la propria opera nel ciclo produttivo.

L'impresa artigiana, sia essa individuale sia essa costituita in forma societaria, può usufruire della prestazione d'opera di lavoratori dipendenti, nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 4 della stessa Legge 443/1985. Più in particolare, le imprese che non lavorano in serie, quale è l'attività di acconciatore, possono disporre di massimo 18 dipendenti, comprensivi di massimo 9 apprendisti.

Al fine del calcolo dei dipendenti dell'impresa artigiana, non vengono computati i familiari dell'imprenditore che prestano prevalentemente e professionalmente la propria opera nell'impresa, ipotesi quest'ultima integrante gli estremi dell'impresa familiare di cui all'articolo 230bis Codice Civile, la quale, pertanto, può considerarsi impresa artigiana, sempre che siano rispettate le condizioni e i limiti di cui alla Legge 443/1985.

L'articolo 2, comma 1 della Legge 161/1963 dispone che, qualora il soggetto giuridico esercente l'attività di acconciatore consista in una società artigiana, il requisito professionale deve essere posseduto dalla

maggioranza dei soci, i quali, in base a quanto sopra esposto, dovranno anche prestare la propria opera nell'esercizio dell'attività.

Ovviamente, qualora il soggetto esercente l'attività sia un'impresa individuale qualificata come artigiana, il titolo professionale dovrà essere obbligatoriamente posseduto dal titolare dell'impresa stessa.

La medesima disposizione di cui all'articolo 2 citato prosegue disciplinando l'ipotesi di imprese, individuali o società, che non siano artigiane, nel qual caso il requisito professionale dovrà essere posseduto dal soggetto che assume la direzione dell'azienda, il c.d. direttore tecnico.

Secondo le norme di cui all'articolo 2, si ritiene non sussista l'obbligo per tutti i soggetti che prestano la propria opera all'interno dell'impresa di acconciatura di possedere il requisito professionale previsto dalla legge.

Nel caso di impresa artigiana, infatti il titolo professionale dovrà essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale oppure, nel caso di società, dalla maggioranza dei soci. I dipendenti e gli apprendisti, nonché i collaboratori familiari dell'impresa artigiana, invece, potranno prestare la propria opera senza possedere il prescritto requisito professionale, sotto la direzione e responsabilità dell'imprenditore artigiano, quest'ultimo in possesso del titolo professionale.

I medesimi principi valgono per le imprese non artigiane, società o imprese individuali che siano, dove il requisito professionale dovrà essere posseduto dal direttore tecnico, non obbligatoriamente dal titolare dell'impresa o dalla maggioranza dei soci, mentre i dipendenti dell'impresa, gli apprendisti ed i collaboratori familiari potranno prestare la propria opera senza l'abilitazione professionale ma, anche in questo caso, sotto la direzione e responsabilità del direttore tecnico.

Quanto detto si ritiene rimanga fermo anche con l'entrata in vigore della Legge 174/2005, la quale ha introdotto un'ulteriore ipotesi in cui un soggetto prestatore d'opera all'interno dell'impresa di acconciatore, deve obbligatoriamente possedere il titolo professionale. Si tratta del collaboratore non stabilmente inserito nell'impresa di acconciatura, di cui all'articolo 2 comma 6. Tale soggetto, anche se diverso dal titolare dell'impresa, dal socio di impresa artigiana o dal direttore tecnico, deve obbligatoriamente essere in possesso del requisito professionale per poter svolgere la propria opera. Ciò si spiega, probabilmente, considerando che tali soggetti non sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato con il titolare dell'impresa, pertanto non sono soggetti alla sua direzione e responsabilità.

Tale conclusione risulta confermata da un confronto con la normativa sull'attività di estetista, attività spesso esercitata congiuntamente a quella di acconciatore.

In particolare l'articolo 4 della Legge 4.01.1990 n. 1, il quale preliminarmente afferma che l'attività di estetista può essere svolta sia in forma artigianale, da imprese individuali o da società, sia in forma diversa da quella artigiana, precisa al comma 2 che "Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3."

L'articolo prosegue prevedendo tale obbligo anche per le imprese non artigiane, infatti, "Nelle imprese diverse da quelle previste dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3."

Emerge, quindi, come solamente per l'attività di estetista sussista un obbligo espresso in base al quale tutti i soggetti che materialmente esercitano l'attività nell'impresa, il titolare, i soci, i collaboratori familiari ed i dipendenti, devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge. Mentre per quanto riguarda l'attività di acconciatore non si ritiene sussista una disposizione normativa che imponga un obbligo analogo.

Tali conclusioni si ritengono coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 174/2005, relativo ai percorsi formativi per l'ottenimento del requisito professionale di acconciatore, consistenti in un esame pratico, preceduto da un periodo di apprendimento teorico e da un successivo periodo di pratica presso un'impresa di acconciatore in qualità di collaboratore, coadiuvante familiare o dipendente. Non avrebbe infatti senso richiedere che questi ultimi soggetti siano in possesso del titolo professionale per poter prestare la propria opera, quando tale opera stanno prestando proprio per poter conseguire il titolo professionale. Si fa presente, infine, che analoga disposizione è contenuta nell'articolo 2, comma 3 della Legge 161/1963.

Con riferimento alla concreta vicenda che ci occupa, la Polizia Locale, effettuato un sopralluogo presso un esercizio di acconciatore, ha riscontrato la presenza di un soggetto che prestava la propria opera

presso l'esercizio senza essere in possesso del titolo professionale, soggetto qualificatosi quale collaboratore dell'impresa familiare, applicando allo stesso la sanzione amministrativa prevista dalle disposizioni normative statali e comunali in materia.

Verificato che l'esercizio sia effettivamente munito dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune e, conseguentemente, che sussista un soggetto in possesso dei requisiti professionali all'esercizio dell'attività, si ritiene, alla luce di quanto sopra esposto, che il collaboratore familiare possa prestare la propria opera senza essere in possesso del requisito professionale.

Pertanto non si ritiene sussistano gli estremi della violazione amministrativa contestata dalla Polizia Locale. Pare opportuno che non venga adottata l'ordinanza ingiunzione di pagamento ed il relativo verbale venga annullato in via di autotutela dallo stesso ufficio che ha proceduto alla contestazione dell'illecito.